



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

LE NEWS DI MARZO

ACCERTAMENTO

Il decreto semplificazioni in Gazzetta

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore, il D.L. n.16/12. Tra le principali novità fiscali, si segnalano le seguenti:

- ➔ esteso lo spesometro: dal 2012, l'obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini Iva, per le quali è previsto l'obbligo di emissione della fattura, prescinde dall'ammontare pari o superiore a € 3.000;
- ➔ compensazioni Iva: viene ridotto da €10.000 a € 5.000 il limite del credito Iva compensabile senza necessità di preventivo invio della dichiarazione / istanza di rimborso trimestrale;
- ➔ utilizzo contante non residenti: le limitazioni all'uso del contante per importi pari o superiori a €1.000 non si applicano ai soggetti *extra Ue* non residenti in Italia che effettuano acquisti di beni o prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati (alberghi, ristoranti, ecc.) e agenzie di viaggio e turismo;
- ➔ comunicazione "black list": l'obbligo esiste solo per le operazioni di importo superiore a € 500;
- ➔ dichiarazioni d'intento: viene differito il termine di presentazione dei dati delle dichiarazioni d'intento alla prima liquidazione nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell'Iva;
- ➔ imposta attività scudate: è prorogato al 16 maggio il termine di versamento dell'imposta sulle attività scudate;
- ➔ Irap costo lavoro: è possibile richiedere il rimborso dell'Irap per le annualità antecedenti il 2011, relativamente alla quota riferita alle spese per il personale dipendente.

(D.L. 2 marzo 2012, n.16, G.U. 2 marzo 2012 n.52)

MILLEPROROGHE

La **Legge di conversione** del D.L. n.216 del 29 dicembre 2011 - *c.d. Decreto Milleproroghe* – è stata pubblicata nel **Supplemento Ordinario n.36** alla **Gazzetta Ufficiale n.48** del **27 febbraio 2012**. Si propone di seguito la sintesi con i relativi differimenti delle disposizioni di interesse, evidenziando le modifiche apportate nell'*iter* di conversione, rispetto alla versione originaria del decreto.

D.L. n.216	PROROGA	FISCO
art.29, co.2 lett.a e b e co.3	1/01/2012 norma interpretativa	Nuova aliquota 20% rendite finanziarie Viene chiarito che il nuovo prelievo si applicherà agli interessi che derivano da conti correnti, depositi bancari e postali maturati a partire dal 1° gennaio 2012. Sugli interessi calcolati fino al 31/12/11, continuerà ad applicarsi il 27%. Per i pronti contro termine stipulati fino al 31/12/11 di durata non superiore a un anno, il 20% si applicherà dal giorno successivo alla scadenza del contratto (fino alla scadenza rimane la ritenuta del 12,5%). Infine, si chiarisce che l'abrogazione delle maggiorazioni avvenuta con la modifica dell'art.26, co.1 e 3 del DPR n.600/73 e della L. n.323/96 viene circoscritta ai soli proventi e interessi maturati dal 1° gennaio 2012.

art.29, co.4	31/12/2013	Inesigibilità ruoli Per i ruoli consegnati alle società del gruppo Equitalia fino al 30/12/10 le comunicazioni di inesigibilità potranno essere presentate fino al 31/12/13.
art.29, co.6	2/04/2012	Partite Iva inattive Si riapre la possibilità per i titolari di partita Iva di utilizzare la procedura agevolata per estinguere le violazioni derivanti dalla mancata comunicazione di cessazione attività. La procedura era stata introdotta dal D.L. n.98/11, art.23, co.23. È necessario versare €129 entro il 2/04/12 (la scadenza naturale cade sabato 31/03/12).
art.29, co.7	1/01/2014	Modello 770 mensile Ennesima proroga al 1 gennaio 2014 per l'obbligo dei sostituti di imposta di comunicare mensilmente i dati retributivi e le informazioni per il calcolo di ritenute, contributi e retribuzioni.
art.29, co.15 e 15-bis	16/07/2012	Calamità La Spezia, Massa Carrara, Genova E Messina Vengono prorogati i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, che scadono nel periodo 1/10/11 – 30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nelle province di La Spezia e Massa Carrara, e 4/11/11 – 30/06/12, per i contribuenti interessati dagli eventi calamitosi nella provincia di Genova. Nessun rimborso verrà erogato per chi ha già versato. Il versamento delle somme oggetto di proroga dovrà essere effettuato a decorrere dal 16/07/12, in un numero massimo di sei rate mensili di pari importo.
		Analoghe disposizioni sono previste in sede di conversione per i soggetti interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il giorno 22/11/11 a Messina. Con apposita ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno individuati i soggetti beneficiari.
Art.29, co.16-bis	2/04/12	Riapertura liti fiscali pendenti Viene disposto (modificando l'art.39, co.2, D.L. n.98/11) che le liti fiscali di valore non superiore a € 20.000, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti alla data del <u>31 dicembre 2011</u> dinanzi alle Commissioni tributarie, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme previste dall'art.16, L. n.289/02. Le somme dovute sono versate in un'unica soluzione <u>entro il 31 marzo 2012</u> (quindi il 2 aprile 2012). La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto.
Art.29, co.16- decies	31/12/13	Esaurimento contenzioso presso la CTC Viene prorogato al 31 dicembre 2013 il termine per l'esaurimento del contenzioso tributario pendente davanti alla Commissione tributaria centrale,

		<p>concernente ricorsi iscritti a ruolo in primo grado da oltre 10 anni, per i quali l'amministrazione finanziaria risulti soccombente nei primi due gradi di giudizio. In caso di soccombenza, anche parziale, dell'A.F., la mancata riforma nei successivi gradi di giudizio determina l'estinzione della controversia e il conseguente passaggio in giudicato.</p> <p>La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto.</p>
Art.29, co.16-sexies		<p>Tassazione dei redditi frontalieri</p> <p>Viene riscritto il comma 204 dell'art.1 della Finanziaria n.244/07: I redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo:</p> <p>a) per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, per l'importo eccedente €8.000; b) per l'anno 2012, per l'importo eccedente €6.700.</p> <p>La modifica non rileva sul calcolo dell'acconto dell'Irpef dovuto per il 2013.</p> <p>La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto.</p>

D.L. n.216	PROROGA	TERRITORIO E AMBIENTE
art.29, co.8	30/06/2012	<p>Riconoscimento della ruralità per i fabbricati</p> <p>È prorogato al <u>30 giugno 2012</u> il termine per presentare una domanda di variazione della categoria catastale per l'attribuzione delle categorie A/6 o D/10, ai fini del riconoscimento della ruralità. Il termine iniziale del 30 settembre 2011 era stato previsto dal D.L. n.70/11, (art.7 co.2-bis). La domanda va presentata seguendo le indicazioni del D.M. del 14 settembre 2011.</p> <p>La nuova scadenza è stata introdotta in sede di conversione.</p>
art.13, co.3 e 4	30/06/2012 2/07/2012	<p>Sistri</p> <p>È stata fissata al prossimo <u>30 giugno 2012</u>, l'entrata in operatività del Sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, ad eccezione delle piccole imprese agricole, rispetto a cui parte dal 2 luglio 2012.</p> <p>La nuova scadenza è stata introdotta in sede di conversione.</p>
art.9	31/12/2012	<p>Pesca</p> <p>Il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura slitta al 31 dicembre 2012, in modo da consentire l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento n.404/11, attuativo del Regolamento CE n.1224/09.</p>

D.L. n.216	PROROGA	ENTI NON PROFIT
art.21, co.3	31/12/2013	<p>Agevolazioni tariffarie postali</p> <p>Slitta al 31 dicembre 2013 la facoltà per Poste Italiane di concedere agevolazioni nelle tariffe postali per le organizzazioni senza scopo di lucro.</p>

D.L. n.216	PROROGA	LAVORO
art.6, co.1 lett. a, b, c	31/12/2012	Ammortizzatori sociali Sono prorogati per tutto il 2012 alcuni interventi in materia di ammortizzatori sociali, ai sensi del D.L. n.185/08, per i lavoratori precari, gli apprendisti e i collaboratori coordinati e continuativi, nonché in materia di lavoro occasionale accessorio.
art.10, co.2	30/06/2012	Intramoenia Prorogata fino al <u>30 giugno 2012</u> la possibilità per i medici di svolgere la libera professione intramuraria al di fuori delle strutture pubbliche. La nuova scadenza è stata introdotta in sede di conversione.
art.6, co.2	31/12/2012	Lavoro con i voucher Prorogato fino a fine 2012 il termine che consente ai lavoratori <i>part time</i> e percettori di prestazioni a sostegno del reddito di svolgere prestazioni di lavoro accessorio, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, e nel limite massimo di €3.000 per anno solare.
Art.6, co.2- septies		Congedo per i genitori che assistono i figli disabili - benefici Con la modifica dei commi 14 e 15 dell'art.24 del D.L. n.201/11, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime di decorrenza dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi anche ai lavoratori che alla data del 31 ottobre 2011 risultino essere in congedo per assistere figli con disabilità grave, a condizione che maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni. La norma è stata introdotta in sede di conversione del decreto.

IVA

Chiarimenti sull'effettuazione delle liquidazioni dell'imposta con cadenza trimestrale

Possono effettuare i versamenti con cadenza trimestrale anziché mensile dell'Iva i contribuenti che nell'anno solare precedente al periodo d'imposta in corso hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 400.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni ovvero a € 700.000, per le imprese aventi per oggetto altre attività. L'applicazione di tale regime di liquidazione trimestrale ai fini Iva è opzionabile per le imprese e i professionisti che rispettino i limiti suesposti (e non vi abbiano già provveduto nei periodi di imposta precedenti) nella dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta in cui è stata esercitata (se esercitata dal 1° gennaio 2012 andrà compilato il quadro VO nella dichiarazione Iva 2013). È questo il chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate che spiega, tra l'altro, che i contribuenti che non superano le nuove soglie e scelgono la periodicità trimestrale, qualora evidenzino un saldo finale a debito, devono effettuare il versamento del conguaglio:

- ➔ entro il 16/03 dell'anno successivo, maggiorando l'importo dovuto della percentuale dell'1%;
- ➔ entro il termine di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico, se viene

presentato questo tipo di dichiarazione. In questo caso, se il versamento del saldo viene eseguito dopo il 16 marzo, oltre alla percentuale dell'1%, deve essere corrisposta l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.15, 13/02/2012)

ACCERTAMENTO

Vendita di immobili a prezzo inferiore ai valori OMI

L'Agenzia delle Entrate può accertare con metodo induttivo l'impresa che ha venduto immobili a valore notevolmente più basso di quelli rilevati dall'Osservatorio immobiliare italiano (OMI). Il caso è quello di un'impresa immobiliare a cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi pari alla differenza tra l'importo contabilizzato per la vendita di tre unità immobiliari e quello determinato dall'Ufficio. Il metodo d'accertamento induttivo utilizzato veniva contestato dal contribuente, in quanto darebbe credito a semplici congetture e invertirebbe il processo logico degli accertamenti. I giudici supremi hanno, tuttavia, chiarito che: *"L'armonizzazione di tributi sulla cifra d'affari non pone barriere alla potestà accertatrice domestica, anche in funzione antielusiva e con il solo basarsi anche su presunzioni semplici per la prova a carico del fisco"*. Tale scostamento, inoltre, risultava anche da altri elementi presuntivi, tra i quali l'importo del mutuo richiesto dagli acquirenti.

(Corte di Cassazione, Ordinanza n.1972, 10/02/2012)

CONAI

Publicata la Guida per la gestione degli adempimenti inerenti il contributo ambientale

È stata pubblicata al link <http://www.conai.org/hpm00.asp> la nuova guida a disposizione delle imprese che producono o utilizzano imballaggi e che, perciò, devono versare il periodico contributo ambientale per il finanziamento del sistema di raccolta e gestione dei rifiuti. La guida è rivolta a tutti i consorziati Conai, cioè a coloro che sono tenuti a qualche forma di adempimento in riferimento agli imballaggi. La guida ha recepito alcune modifiche di Regolamento e Statuto del Conai e, inoltre, contiene la modulistica in funzione delle:

- ➔ riduzione del contributo ambientale sugli imballaggi in alluminio, in carta e in plastica;
- ➔ riduzione del contributo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci;
- ➔ riduzione delle aliquote da applicare sul valore delle importazioni dei prodotti alimentari imballati e dei prodotti non alimentari imballati.

(Conai, Guida all'adesione e all'applicazione del contributo ambientale 2012, sito web)

CANONE RAI IMPRESE

Chiarimenti sulla natura delle apparecchiature che determinano il pagamento del canone

La Rai ha reso noto che non ha richiesto il pagamento del canone per il mero possesso di un *personal computer* collegato alla rete, dei *tablet* e degli *smartphone* e che la lettera inviata alle imprese dalla Direzione Abbonamenti Rai si riferisce esclusivamente al canone speciale dovuto da imprese, società ed enti nel caso in cui i *computer* siano utilizzati come televisori (*digital signage*),

fermo restando che il canone speciale non va corrisposto nel caso in cui tali imprese, società ed enti abbiano già provveduto al pagamento per il possesso di uno o più televisori. Il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito, ulteriormente, che il canone speciale di abbonamento Rai è dovuto da *“chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni”*. La nota fornisce una definizione tecnica degli apparecchi *“atti o adattabili”* a ricevere trasmissioni radiotelevisive: *“atto”* se dispone di sintonizzatore (o *tuner*) in grado di operare sulle bande del segnale radio/tv, decodificatori e trasduttori; *“adattabile”*, se dispone di un sintonizzatore, ma non di decodificatori e trasduttori. I *personal computer*, pertanto, rimangono esclusi dall'assoggettamento al canone speciale Rai, a meno che non siano dotati di un apposito sintonizzatore radio/tv.

(Ministero dello Sviluppo economico, Nota n.12991, 22/02/2012)

INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO DI GENNAIO 2012

L'Istituto nazionale di statistica ha pubblicato l'indice mensile

L'Istat ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di gennaio 2012, pubblicato ai sensi dell'art.81 della L. n.392/78 (disciplina delle locazioni di immobili urbani) e dell'art.54 della L. n.449/97 (misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). L'indice è pari a 104,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari a +3,2%. Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2011, per il mese di gennaio 2012 è pari 0,413462.

(Istat, Comunicato, 22/02/2012)

IRPEF

Tassazione delle indennità e compensi per cessazione del rapporto di lavoro

Con la **circolare n.3/E del 28 febbraio**, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni contenute nell'art.24, co.3, del D.L. n.201/11, che introduce la tassazione ordinaria sulle somme spettanti per la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, per la parte che eccede il milione di euro. La nuova regola si applica per le indennità e i compensi, il cui diritto alla percezione è sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011. Concorrono alla formazione del monte di un milione di euro che fa scattare la tassazione ordinaria invece di quella separata, sia il trattamento di fine rapporto sia le indennità equipollenti e tutte le altre indennità e somme percepite una tantum in relazione alla cessazione del rapporto lavorativo. Inoltre, il documento di prassi detta le istruzioni secondo cui la singola tipologia di reddito deve essere inserita prioritariamente nel reddito complessivo. Anche i contribuenti che hanno cessato un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa rientrano nell'ambito applicativo della norma, in relazione alle indennità e alle altre somme e valori percepiti in virtù della risoluzione dei rapporti. Sono compresi i compensi e le indennità, incluse le *stock options*, percepiti per la cessazione degli uffici di amministratore di società. La circolare chiarisce, poi, che non si applica agli eredi la tassazione ordinaria sulle somme superiori a un milione di euro spettanti per la cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa. Per il 2011, i sostituti d'imposta devono liquidare distintamente l'imposta dovuta a titolo di tassazione separata, quella dovuta a titolo di tassazione ordinaria, nonché l'imposta

eventualmente dovuta ad altro titolo.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.3, 28/02/2012)

Contributo di solidarietà all'appello con il saldo Irpef di giugno

Contributo di "solidarietà" alla cassa entro il prossimo 18 giugno insieme al saldo Irpef. L'imposta straordinaria del 3% sui redditi sopra i €300.000 può essere versata anche tramite compensazione e a rate fino al mese di novembre. L'Agenzia delle Entrate, con la **circolare n.4/E del 28 febbraio**, illustra, anche con esempi pratici, ambito di applicazione, modalità di calcolo e di versamento ed effetti sull'Irpef del contributo introdotto per il 2011, il 2012 e il 2013 dalla "Manovra di ferragosto" (D.L. n.138/11). Si precisa che per determinare la somma da versare bisogna prendere in considerazione il reddito complessivo al lordo delle deduzioni e applicare l'imposta straordinaria del 3% alla sola parte eccedente i €300.000. Restano fuori dal calcolo i redditi esenti, soggetti a tassazione separata, a ritenuta d'imposta o a imposte sostitutive dell'Irpef, come ad esempio i redditi da locazione in caso di opzione per la "cedolare secca" sugli affitti.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.4, 28/02/2012)

IMPRONTA ARCHIVIO INFORMATICO

Comunicazione dell'impronta dei documenti informatici: le risposte delle Entrate

Con la **circolare n.5/E del 29 febbraio**, l'A.F. scioglie i dubbi applicativi degli operatori sulla comunicazione dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti ai fini tributari regolata dal provvedimento del 25/10/10. In particolare, nel caso di più archivi, il contribuente può scegliere se effettuare un'unica comunicazione dell'impronta complessiva oppure tante comunicazioni quanti sono gli archivi. Possono comunicare direttamente l'impronta sia il contribuente, sia il responsabile della conservazione o il soggetto eventualmente delegato da quest'ultimo. Non è obbligatorio l'invio dell'impronta dei documenti relativi a periodi già prescritti ai fini dell'accertamento. Vengono, quindi, chiariti gli aspetti relativi alla generazione dell'impronta, all'individuazione dei soggetti abilitati all'invio ed ai termini entro cui l'invio deve essere perfezionato.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.5, 29/02/2012)

CATASTO

Rendita catastale presunta attribuita d'ufficio: modalità di versamento

I tributi speciali catastali e i relativi accessori, interessi e sanzioni, nonché le sanzioni e degli oneri dovuti per l'inosservanza della normativa catastale possono essere pagati tramite modello F24. Con **provvedimento** dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio del **24 febbraio 2012**, è stata estesa la modalità di versamento unitario prevista dall'art.17 del D.Lgs. n.241/97 anche alle suddette somme dovute per l'attribuzione d'ufficio della rendita presunta di cui all'art.19, co.10 del D.L. n.78/10, con l'esclusione della possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti derivanti dai versamenti eccedenti le predette somme.

A seguito del provvedimento congiunto dell'Agenzia delle Entrate e del Territorio, con



STUDIO MARCONI & PARTNERS

P.za Matteotti, 7 - 28921 Verbania Intra (VB) - Tel 0323/516491 Fax 0323/515223
Via Marconi, 6 - 28822 Cannobio (VB) - Tel E Fax 0323/70664



CIRCOLARE INFORMATIVA RISERVATA AI CLIENTI DELLO STUDIO

risoluzione n.19 del 27 febbraio 2012, sono stati, inoltre, istituiti i codici tributo per il versamento, tramite F24, dei tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l'attribuzione della rendita presunta. I codici istituiti sono: "T001" per la rendita presunta; "T002" per le sanzioni, "T003" per gli interessi e "T004" per gli oneri accessori connessi.

(Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Provvedimento, 24/02/2012)

RISCOSSIONE

Equitalia: le nuove indicazioni sulle rateazioni

Con la **direttiva n.7 del 1 marzo 2012**, Equitalia detta le nuove disposizioni in materia di rateazione. Viene elevato da €5.000 a €20.000 la soglia di debito fino alla quale la rateazione potrà essere concessa a semplice istanza di parte, senza necessità che sia allegata la documentazione comprovante la obiettiva difficoltà economica. Per importi fino a €20.000 viene elevato a 48 il numero massimo di rate mensili concedibili che, salvo situazioni particolari, dovranno essere di importo minimo di €100. Per quanto riguarda le imprese, invece, l'indice Alfa che, insieme all'indice di liquidità, servono per esaminare la situazione di obiettiva difficoltà, non deve più essere considerato in termini di soglia di accesso, ma per la determinazione del numero massimo di rate concedibili.

(Equitalia, direttiva n.7, 1/03/2012)